

## QUESITO

Chiedo se il comma 3 dell'Art. 6 della LEGGE 4 agosto 2021, n. 116 ("I DAE devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto...") ed il punto C.4 dell'Allegato A al Decreto 16 marzo 2023 (individuazione del soggetto responsabile, sistema di connettività integrata o di connessione di terze parti conformi) riguardano anche DAE installati in luoghi privati non aperti al pubblico, ad es. in Aziende produttive che li hanno installati volontariamente.

## RISPOSTA

**[Avv. Roberto Sammarchi](#)**

La normativa italiana, in particolare l'articolo 6, comma 3, della Legge 4 agosto 2021, n. 116, stabilisce che i defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE) devono essere collegati al sistema di monitoraggio remoto della centrale operativa del sistema di emergenza sanitaria 118 più vicina. Questo collegamento consente la verifica in tempo reale dello stato operativo del dispositivo, la scadenza delle parti deteriorabili e la segnalazione di eventuali malfunzionamenti.

Il Decreto 16 marzo 2023, nell'Allegato A, punto C.4, specifica che, ai fini della gestione e del corretto funzionamento dei DAE, deve essere individuato un soggetto responsabile. Inoltre, è auspicabile l'utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di connettività Wi-Fi o SIM integrata, che consentano la gestione del dispositivo da remoto mediante un sistema di telecontrollo.

Non ho rinvenuto nella legge distinzioni esplicite tra DAE installati in luoghi pubblici e quelli in luoghi privati non aperti al pubblico, come aziende produttive che li hanno installati volontariamente. Pertanto, a mio avviso si può interpretare che l'obbligo di collegamento al sistema di monitoraggio remoto del 118 si applichi a tutti i DAE, indipendentemente dalla loro collocazione. Questa interpretazione è supportata dal fatto che la comunicazione del possesso o dell'acquisto di un DAE alla centrale operativa 118 è obbligatoria per tutti i soggetti pubblici e privati; dal punto di vista pratico sembra evidente che un DAE, ovunque installato, dovrebbe assicurare a ogni potenziale utente il medesimo livello di affidabilità ed efficienza, obiettivo che richiederebbe la disponibilità del monitoraggio remoto.

In sintesi, ritengo che anche i DAE installati in luoghi privati non aperti al pubblico, come aziende produttive che li hanno installati volontariamente, dovrebbero essere collegati al sistema di monitoraggio remoto del 118 e gestiti secondo le relative norme.